

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro "Aspoc Lab Onlus" (Laboratorio dell'Associazione per lo Sviluppo del Potenziale Cognitivo). L'Associazione ha sede in Lecco – Via Balicco 1 e durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi e ambiti di attività

L'Associazione opera nei settori:

- Assistenza sociale e socio-sanitaria
- Istruzione
- Formazione

L'Associazione opera con esclusiva finalità di solidarietà sociale a favore delle persone con disagio cognitivo qualunque ne sia la causa, con divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, o che non siano ad esse direttamente connesse, e si propone inoltre quanto segue:

A - intraprendere ogni iniziativa volta a migliorare la qualità della vita delle persone con disagio cognitivo e delle loro famiglie;

B - promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con disagio cognitivo nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale e di attività di formazione professionale, anche con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;

C - facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con disagio cognitivo nelle scuole di ogni ordine e grado;

D - raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura delle malattie genetiche, promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone con disagio cognitivo; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze;

E - creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali, sensibili ed interessati ai problemi legati al disagio cognitivo, al fine di conseguire una migliore assistenza generale;

F - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con disagio cognitivo;

G - offrire a gli organi legislativi e di governo dello Stato, della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella

formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

H - tenere i contatti con tutte le associazioni anche a livello internazionale che si occupano dei problemi delle persone con disagio cognitivo per coordinare con esse le attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse tutte le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

I - tutelare la dignità delle persone con disagio cognitivo e gli altri loro diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili;

L - patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta opportuna per reperire i mezzi correnti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

Articolo 3 - Soci

L'Associazione ha Soci Fondatori e Ordinari.

Alla categoria dei Soci Ordinari appartengono tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e la cui domanda scritta di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo.

Tra i Soci Ordinari sono considerati Fondatori quanti sottoscrivono l'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto, con effetto immediato e conseguente perdita di ogni diritto o rivalsa nei confronti dell'Associazione;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata in forma gratuita, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

E' esclusa la temporaneità dell'associazione.

Articolo 5 - Organi statutari

Sono organi statutari:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere

Articolo 6 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, a meno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione a mezzo posta ordinaria, fax o via e-mail;

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione;

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- stabilire il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione

Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione a mezzo posta ordinaria, fax o via e-mail.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 5 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 5 giorni dalla convocazione;

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità decide il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente, i Vice Presidenti ed il Tesoriere
- assumere personale
- nominare il Segretario

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
- nominare i componenti del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione

Articolo 8 - Il Presidente e i Vice Presidenti

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio a maggioranza dei suoi componenti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme dell'art 11 e quindi non ottempererà a quanto disposto nei precedenti articoli 6 e 7.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dai Vice Presidenti anche disgiuntamente.

Articolo 9 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura i movimenti di cassa, vista e dà corso ai mandati di pagamento, provvede all'incasso delle quote associative, fornisce al Consiglio Direttivo tutti gli elementi amministrativi e contabili e redige il bilancio o rendiconto annuale. Le cariche di Tesoriere e Vice Presidente possono essere cumulate.

Articolo 10 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli composti, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di appello di Lecco, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 11 - Durata delle cariche

Tutte le cariche hanno durata tre anni eventualmente rinnovabili.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono alla convocazione della prima Assemblea.

Articolo 12 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi dei soci
- eredità, donazioni e legati
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, di Fondazioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- dai proventi di sottoscrizione, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo e la qualifica di Onlus

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione finanziaria è disposta a firma singola dal Presidente, da uno dei Vice Presidenti o dal Tesoriere.

Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Settembre 2000).

Articolo 13 - Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività della associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 14 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Tale obbligo viene assolto anche con la costituzione di riserve vincolate alle predette attività. Ad essa è vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo eventuale imposizione di legge

Articolo 15 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Articolo 16 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni con finalità analoghe.

Articolo 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Lecco, 8 febbraio 2006

Letto, approvato e sottoscritto

Domenico Bodega

Sabrina Roma

Marcella Castelli

Gianni Zappaterra

Roberto Carnabuci

Flavia Mandelli

Morena Pasini

Antonella Bozza

Giuseppe Paroli